La Resilienza si realizza attraverso la Cultura del Cambiamento

Anna Carulli, Vincenzo Piccione e Salvatore Scuto

"Non è la più forte delle specie
che sopravvive né la più intelligente
ma quella più reattiva ai cambiamenti"
C.R. Darwin

Premessa

Resilienza non significa semplicemente tornare allo stato precedente a un evento negativo, ma implica anche la capacità di adattarsi a nuove condizioni e di trasformare il sistema per renderlo più resistente in futuro.

Un ecosistema resiliente è caratterizzato da una ricca biodiversità e da una struttura ben definita, che gli permette di assorbire meglio gli shock e di mantenere le sue funzioni essenziali, come la regolazione del clima, la produzione di cibo e la depurazione dell'acqua.

La resilienza richiede un approccio integrato che tenga conto delle interazioni tra sistemi ecologici, sociali ed economici

Introduzione

Analizziamo il caso Parchi e Riserve ossia la Cultura dei Divieti

Questo approccio, storicamente il primo e ancora oggi valido e necessario in contesti specifici (come le zone di riserva integrale), si basa su una filosofia di **conservazione passiva o esclusiva**.

La natura è un bene fragile che va protetto *dall'uomo* la cui attività è vista come una minaccia e *l'arma principale è il vincolo e il divieto a priori;* ad es. le zone A, B, C, D dei parchi in cui determinate attività sono vietate per legge o regolamento (es. divieto di costruzione, di caccia, di raccolta, di transito con mezzi a motore, ecc.).

I Vantaggi sono soprattutto la chiarezza e la semplicità normativa in quanto In aree di eccezionale valore e fragilità (es. riserve integrali), questo approccio è l'unico che può garantire una protezione assoluta.

Ma esistono una serie di svantaggi e limiti:

- *staticità* in quanto si congela il territorio e non si adatta alle dinamiche ecologiche o socio-economiche;
- *conflitto sociale* che viene spesso percepito dalle comunità locali come un'imposizione esterna che limita lo sviluppo economico e le attività tradizionali, generando ostilità verso l'area protetta stessa (*il parco è un problema*);
- *visione Uomo vs Natura* che crea una netta separazione tra le aree naturali da proteggere e le aree antropizzate dove tutto è permesso, senza promuovere un'integrazione;
- *mancanza di proporzionalità* da cui discende che un piccolo intervento può essere soggetto agli stessi divieti di una grande opera infrastrutturale, senza una valutazione del suo reale impatto.

Il Modello Innovativo è offerto dalla ***Rete Natura 2000*** *e dalla* ***Valutazione di Incidenza (VIncA)***

La *Rete Natura 2000* (composta da *Siti di Interesse Comunitario - SIC/ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS*), introdotta dalle *Direttive Habitat e Uccelli* dell'UE, si fonda su una filosofia di *conservazione attiva e integrata.*

La *logica di base* consiste nella conservazione della biodiversità che deve *coesistere* con le attività umane. L'obiettivo non è fermare lo sviluppo, ma renderlo sostenibile e compatibile con la tutela degli habitat e delle specie per cui il sito è stato designato.

Lo strumento è la ***Valutazione di Incidenza (VIncA).*** Non si muove da un divieto, ma da una domanda: *Il piano o progetto che voglio realizzare nel sito della* ***Rete Natura 2000*** *può avere un impatto significativo negativo sugli habitat e le specie protette in questo sito?*

In 4 passi vediamo come funziona la **VIncA:**

- *analisi caso per caso* dove ogni proposta viene valutata singolarmente e scientificamente;
- *valutazione ex-ante* ossia l'analisi avviene *prima* che il progetto venga approvato, per prevenire il danno;
- *principio di precauzione***.** Nel dubbio sull'assenza di effetti negativi, il progetto non può essere autorizzato (o deve essere modificato);
- *ricerca di soluzioni* se emergono incidenze negative. Il proponente è tenuto a studiare e proporre **misure di mitigazione** (per ridurre gli impatti) e, in *casi eccezionali e per motivi di rilevante interesse pubblico, misure di compensazione* (per bilanciare un danno residuo inevitabile con interventi positivi per la natura altrove).

Il passaggio alla logica della ***VIncA*** *è un Salto Culturale Fondamentale?* si perché cambia radicalmente la prospettiva. Ad esempio, si passa:

- *dalla contrapposizione alla coesistenza* in quanto si supera il paradigma *Uomo contro Natura*. Si riconosce che le comunità locali sono parte integrante del territorio e che le loro attività, se ben gestite, possono essere compatibili con la conservazione e, talvolta, persino benefiche (es. agricoltura estensiva che mantiene prati e pascoli);
- *dal divieto dogmatico alla valutazione scientifica* perché la decisione non si basa più su una norma rigida e generale, ma su un'*analisi tecnica e oggettiva* basata su dati ecologici. Si passa da un approccio normativo-burocratico a uno tecnico-scientifico;
- *dalla gestione statica alla gestione dinamica e adattativa***.** La **VIncA** permette una gestione flessibile del territorio, che si adatta alle specificità del progetto e del contesto ecologico. Promuove l'innovazione nella progettazione (es. corridoi ecologici, bioingegneria, ecc.) per trovare soluzioni che minimizzino l'impatto;
- *alla Promozione dello Sviluppo Sostenibile***.** La **VIncA** rappresenta un cambiamento epocale in quanto è uno degli strumenti più potenti per tradurre in pratica il concetto di Sviluppo Sostenibile, cercando un equilibrio tra le tre dimensioni: *ambientale, sociale ed economica.*

In definitiva il passaggio dalla Cultura dei Divieti all'approccio della Valutazione di Incidenza è un cambiamento di paradigma epocale.

Significa passare da una visione della Natura come un museo da non toccare a una visione della Natura come un sistema vivente e dinamico, di cui l'uomo è parte integrante e responsabile.

È un approccio più maturo, complesso e impegnativo, che richiede competenze scientifiche, dialogo e una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti.

Non abolisce la protezione, ma la rende più intelligente, mirata e integrata con la vita delle comunità, rappresentando una delle più moderne espressioni della politica ambientale europea.

In definitiva *si introduce la responsabilizzazione del proponente: la Cultura dei Divieti pone l'onere sulla collettività (lo Stato vieta)* mentre la **VIncA** *sposta l'onere della prova sul proponente del piano-progetto,* che deve dimostrare, con studi adeguati e a proprie spese, che la sua idea non danneggerà il patrimonio naturale.

Rivedere i vincoli dei Piani di Paesaggi. Un caso delicato dalle grandi conflittualità

Analizziamo, ad esempio*, i vincoli sul Paesaggio (livello 2 e 3 di tutela assimilabili alla Cultura dei Divieti)* e che andrebbero rivisti in ottica VIncA specie se i manufatti non sono permanenti.

Se la vita di un'opera è programmata per vivere trent'anni (un classico) dovrebbe essere chiaro che allo scadere del trentesimo anno - nel rispetto della fase di dismissione descritta nel progetto - venga restituito il territorio al suo stato originario.

Non è trasformazione permanente del territorio e in conseguenza del paesaggio

A maggior ragione se il territorio in questione vanta, ad esempio, una vocazione agricola (il grande dibattito del momento); dovrebbe essere restituito in uno stato di salute migliore reso più fertile prevedendolo come impegno inderogabile nella *Valutazione d'Incidenza*.

Considerazioni legali - La Forza del Contratto e del Progetto (Lex Specialis)

Premesso che la legge del caso specifico - progetto, contratto, convenzione - prevale sulla legge generale, la *fase di dismissione* non è un'opzione, ma una fase integrante e obbligatoria del ciclo di vita dell'opera. Non averla eseguita costituisce un inadempimento contrattuale (o un inadempimento rispetto all'atto di concessione).

La *vita programmata di trent'anni* non è un'indicazione generica, ma un termine essenziale. Allo scadere di tale termine l'opera perde la sua legittimità a esistere e sorge l'obbligo giuridico di procedere alla fase successiva, ovvero la dismissione. Qualsiasi permanenza oltre i 30 anni è *sine titulo* (priva di giustificazione giuridica).

L'operatore ha beneficiato dell'uso del territorio per 30 anni in virtù di un accordo che prevedeva, come e condizione essenziale, la restituzione del bene al termine del ciclo di vita.

Non onorare questa clausola significa voler godere solo dei vantaggi dell'accordo, ripudiandone gli oneri e alterando l'equilibrio sinallagmatico (il rapporto di scambio) del contratto-convenzione originale.

La Normativa Ambientale

La normativa ambientale offre un supporto potentissimo ossia il principio *Chi Inquina, Paga* (Direttiva 2004/35/CE, D.Lgs. 152/2006 - *Testo Unico Ambientale*).

L'abbandono di un'opera industriale/infrastrutturale su un suolo agricolo al termine della sua vita utile costituisce una potenziale fonte di contaminazione e un'alterazione dell'ecosistema. Il soggetto che ha creato questo rischio (l'operatore) è legalmente tenuto a sostenere i costi del ripristino.

Lasciare l'opera in stato di abbandono equivale a creare un *rifiuto*. La normativa impone la gestione e lo smaltimento dei rifiuti a carico del produttore. In questo caso l'intera infrastruttura, non più funzionale, deve essere considerata un rifiuto da gestire correttamente attraverso la dismissione e il recupero del sito.

Obbligo di Ripristino e Bonifica (Art. 242 e ss. del D.Lgs. 152/2006):

Anche in assenza di una *contaminazione conclamata* la presenza di un'opera dismessa su un suolo agricolo ne impedisce la sua funzione naturale e produttiva. È un danno ambientale la legge prevede l'obbligo di *rimessione in pristino stato*.

Il territorio è stato sottratto alla sua vocazione agricola (per 30 anni). Il mancato ripristino prolungherebbe questo danno *sine die*, trasformando un'occupazione temporanea e legittima in un'espropriazione di fatto, permanente e illegittima.

La Restituzione Migliorativa

La semplice restituzione del terreno nudo non ripristina lo status quo ante.

Trent'anni di inattività forzata e di potenziale compattazione del suolo hanno causato un danno biologico ed economico. La restituzione migliorativa (es. attraverso ammendanti organici, arature profonde, sovescio) non è un arricchimento ingiustificato, ma la giusta compensazione per il danno biologico ed economico subito dal suolo in 30 anni di servitù. È il minimo necessario per rendere il terreno nuovamente e realmente utilizzabile per la sua vocazione agricola.

Principio di Sostenibilità ed Economia Circolare

La legislazione moderna (nazionale ed europea) spinge verso modelli di *Sviluppo Sostenibile*. Abbandonare un'opera è l'antitesi della *Sostenibilità*. Il ripristino e il miglioramento del suolo sono un perfetto esempio di economia circolare, dove si chiude il ciclo di vita di un prodotto (l'opera) restituendo valore all'Ambiente.

Oggi, qualsiasi intervento deve essere giudicato secondo i moderni principi di *Sostenibilità*. La controparte non può pretendere di adempiere ai suoi obblighi secondo standard obsoleti. Il ripristino deve avvenire secondo le *best practice* del momento, che includono il miglioramento della qualità del suolo come parte integrante di una bonifica.

Un caso emblematico. La Componente Paesaggio nelle Valutazioni Ambientali

La qualità paesaggistica da cui discende il *vincolo 2 o persino 3* che viene assegnato a un luogo – rilevato per esperienza professionale degli autori di questa nota - non può essere difendibile nel momento in cui il territorio in questione accoglie ad esempio tante Infrastrutture che ne frammentano in maniera significativa la continuità (limitrofo o attraversato dall'autostrada, da Strade Statali, Provinciali e Comunali, da linea ferroviaria, da un dedalo di strade interpoderali) che vanificano la continuità paesaggistica come recitano i sacri testi di *Valutazione del Paesaggio*. Analizziamo la questione punto per punto.

- *Principio di Integrità e Continuità:* i manuali di *Valutazione del Paesaggio* identificano l'integrità, la coerenza e la continuità come valori fondanti di un paesaggio di qualità. La presenza pervasiva di infrastrutture - come autostrade, ferrovie e strade - rappresenta la *definizione stessa di frammentazione.* Queste opere creano:
  - ✓ *Frammentazione visiva* - interrompono le linee dell'orizzonte, introducono elementi artificiali dissonanti e spezzano la percezione unitaria di un luogo;
  - ✓ *Frammentazione ecologica* - creano barriere insormontabili per la fauna, isolano habitat e distruggono corridoi ecologici;
  - ✓ *Frammentazione funzionale* - modificano l'uso del suolo e le relazioni storiche tra le parti del territorio (es. un'antica strada rurale tagliata da un'autostrada).

C'è una palese contraddizione quando lo stesso Stato che impone un vincolo per tutelare una qualità paesaggistica è poi l'autore (o l'autorizzatore) delle grandi opere infrastrutturali che quella qualità la distruggono. Questo rende la tutela poco credibile e spesso percepita come un mero ostacolo burocratico a interventi minori, mentre si sono permessi stravolgimenti maggiori.

Quali valori si sta proteggendo? un vincolo paesaggistico (tecnicamente un *bene paesaggistico* dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, il *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) non si basa quasi mai su un solo valore. La motivazione del vincolo potrebbe non essere (o non essere *solo*) la continuità del paesaggio. Potrebbe proteggere:

- *valori testimoniali o storici* - anche se frammentato, quel territorio potrebbe conservare tracce leggibili di una storia passata (es. la centuriazione romana, la struttura dei campi di un'epoca di bonifica, la presenza di masserie storiche). Le infrastrutture lo feriscono, ma non cancellano completamente queste tracce;
- *visuali e coni ottici specifici* - il vincolo potrebbe essere stato posto per proteggere la vista *verso* un elemento di pregio (un centro storico, un vulcano, un sito archeologico) o *da* un punto panoramico. In questo caso, il vincolo serve a impedire che nuove costruzioni (es. capannoni, pale eoliche, edifici alti) vadano a ostruire quella specifica visuale, anche se il paesaggio intermedio è compromesso;
- *valore identitario e percettivo* - per la comunità locale, quel paesaggio, pur con le sue ferite, potrebbe ancora rappresentare un elemento identitario forte;
- *valore come limite al peggio* - in un contesto così compromesso, il vincolo può funzionare come un argine per impedire un'ulteriore, definitiva e caotica cementificazione. La logica sarebbe: *il territorio è già molto frammentato, ma senza vincolo diventerebbe una distesa ininterrotta di capannoni e centri commerciali.* È una difesa *in extremis* di ciò che resta.

Tuttavia, la sua totale inutilità o illegittimità dipende dalle *motivazioni specifiche e puntuali* riportate nel decreto di vincolo originale. *Se il vincolo si basa quasi esclusivamente sulla continuità e integrità di un paesaggio agrario non antropizzato*, il vincolo appare anacronistico e svuotato di significato. *Se il vincolo, invece, include anche la tutela di valori storici residuali, di visuali specifiche o funge da strumento per governare le trasformazioni future in un'area già critica*, allora potrebbe conservare una sua logica e una sua funzione, per quanto indebolita.

La difesa d'ufficio di un vincolo in un contesto simile è molto difficile, a meno che non si riesca a dimostrare che esso protegge valori specifici e ancora presenti, sopravvissuti alla frammentazione.

Il Paesaggio come Sistema Dinamico

Il paesaggio non può essere interpretato come un'entità statica, bensì come un sistema territoriale complesso e dinamico, la cui evoluzione è intrinsecamente legata alle trasformazioni socio-economiche che lo modellano. Qualsiasi analisi finalizzata alla sua tutela e valorizzazione deve partire dal presupposto che il *cambiamento* è una sua variabile costitutiva.

Le attuali trasformazioni dei sistemi produttivi, orientate verso la sostenibilità energetica in risposta a imperativi globali (**Agenda 2030, SDG 7**) ed europei (**Green Deal, COM (2019) 640 final**), rappresentano l'ultimo capitolo di questa evoluzione, imponendo una riconsiderazione del concetto stesso di paesaggio agrario.

Il Processo di Degrado del Paesaggio Rurale Siciliano

L'attuale configurazione del paesaggio agrario, come descritto dagli strumenti di pianificazione territoriale (*Piani Paesaggistici Regionali, Piano Territoriale Provinciale*), è spesso il risultato di un marcato processo di degrado e perdita di qualità. Tale processo si manifesta attraverso una serie di fenomeni interconnessi:

- **crisi Strutturale dell'Agricoltura -** la marginalizzazione del settore primario ha innescato una spirale di impoverimento dei suoli, causata da decenni di sfruttamento intensivo e pratiche agronomiche non sostenibili;
- **abbandono Colturale e Rurale -** la conseguenza diretta è stato l'abbandono progressivo dei terreni, che versano oggi in uno stato di degrado avanzato. Questo fenomeno non è solo agronomico ma anche insediativo, come testimonia la presenza di ruderi di fabbricati rurali e masserie, un tempo centri vitali dell'economia e della società rurale, oggi vestigia di un modello territoriale dissolto;
- **banalizzazione e Omogeneizzazione Paesaggistica -** il paesaggio visivo è dominato dalla monotonia delle monocolture cerealicole estensive (i seminativi). Questa matrice paesaggistica, caratterizzata cromaticamente dal giallo estivo delle stoppie e dal bruno inerte dei terreni arati, appare spopolata, priva di vitalità biologica e antropica. L'analisi delle ortofoto storiche conferma una grave perdita di biodiversità colturale. Anche le produzioni di pregio come, ad esempio, l'*Arancia Rossa DOP*, subiscono un graduale processo di estirpazione, sostituite da seminativi a basso valore aggiunto, pascoli o, nel peggiore dei casi, dall'abbandono totale.

Le Radici Storiche della Trasformazione

L'attuale stato di degrado non è un evento improvviso, ma l'esito di un paradigma di sviluppo affermatosi nel secondo dopoguerra. L'introduzione della meccanizzazione spinta e della chimica di sintesi in agricoltura, pur rispondendo all'esigenza prioritaria di garantire la sicurezza alimentare a una popolazione in forte crescita, ha innescato profonde alterazioni. Questi fattori hanno determinato lo spopolamento delle campagne, rendendo superflua la presenza stanziale dell'uomo e hanno favorito la concentrazione fondiaria, alterando irreversibilmente il tessuto sociale e produttivo. Accettando questa trasformazione come necessaria si getterebbero le basi per l'attuale crisi ecologica e paesaggistica.

Verso un Nuovo Paradigma Paesaggistico

La crisi climatica in atto impone un nuovo e radicale cambiamento. La nostra generazione è chiamata a gestire una transizione che, ancora una volta, modificherà la fisionomia del paesaggio agrario. L'imperativo è superare il modello basato sullo sfruttamento e l'abbandono. L'integrazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili su suolo agricolo, ad esempio, non dovrebbe essere vista unicamente come una cesura con il passato, ma come una potenziale opportunità di riqualificazione.

Si profila la necessità di abbandonare l'abitudine visiva a un paesaggio agrario sterile e impoverito per accettare una nuova complessità, in cui elementi tecnologici si integrano con interventi di riqualificazione ecologica.

La sfida consiste nel saper gestire questa transizione trasformando, ad esempio, una necessità energetica in un'occasione per invertire i processi di degrado e dare vita a un paesaggio rurale multifunzionale, più resiliente e ricco di valori ecologici e culturali.

Proposta Finale

In coerenza con l'analisi fin qui condotta, che evidenzia l'urgenza di superare un approccio statico alla tutela ambientale per abbracciare una cultura della resilienza e del cambiamento adattativo, si avanza una proposta operativa e legislativa rivolta specificamente al contesto siciliano.

Sfruttando le prerogative concesse dallo Statuto Speciale, la Sicilia avrebbe l'opportunità unica di porsi come regione pioniera, anticipando un'evoluzione normativa non più rimandabile a livello nazionale.

Si propone l'avvio di un percorso per una **Legge Regionale sulla Gestione Integrata del Territorio e del Paesaggio**, finalizzata a riformare il sistema dei vincoli secondo i principi di proporzionalità, responsabilità e valutazione scientifica.

Tale proposta legislativa, da rappresentare alla **IV Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell'Assemblea Regionale Siciliana**, dovrebbe ispirarsi al modello virtuoso della **Valutazione di Incidenza (VIncA)**, adattandone la filosofia per superare la rigidità dei vincoli paesaggistici (es. *livelli 2 e 3*) e di altre forme di tutela aprioristica.

L'obiettivo non sarebbe deregolamentare, ma **regolamentare con maggiore intelligenza e flessibilità**, spostando il baricentro dal divieto dogmatico alla valutazione scientifica del progetto e alla responsabilità del proponente.

Perché un simile percorso abbia successo e credibilità, dovrebbe nascere da un dibattito ampio e qualificato. Un dibattito che deve attenzionare, altresì, il **DNSH**, acronimo di "*Do No Significant Harm*" (non arrecare un danno significativo), principio cardine della politica ambientale europea che impone che le attività finanziate, specialmente nell'ambito del **PNRR** (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*), non causino un danno rilevante all'ambiente. Gli investimenti devono essere realizzati senza compromettere le risorse ambientali, bensì promuovendo la sostenibilità. L'applicazione del principio **DNSH** richiede una valutazione accurata degli impatti ambientali di ogni intervento nell'ottica di non inficiare i sei obiettivi che persegue l'Unione Europea:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. Transizione verso un'economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti;
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

L'attuale *leadership* di figure come l'Avv. **Gaetano Armao**, nella sua duplice veste di *Accademico* e *Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali*, rappresenterebbe una garanzia di competenza giuridico-amministrativa fondamentale per tradurre questa visione in un testo normativo solido.

Tuttavia, la base di questa rivoluzione culturale dovrebbe essere tecnica e multidisciplinare.

Sarebbe auspicabile istituire un **tavolo di concertazione** che coinvolga gli *Ordini Professionali con competenze dirette in materia*, superando la visione storicamente incentrata solo su alcune figure.

Protagonisti non solo gli **Architetti esperti nel settore ambientale o Bioarchitetti,** ma anche e con pari dignità i **Biologi Ambientali, i Geologi Ambientali, gli Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio, i Dottori Agronomi e Forestali, gli Analisti Ambientali, gli Agrotecnici e i Naturalisti.**

Questa *alleanza per la competenza* sarebbe il motore per definire le linee guida, i criteri e gli standard qualitativi della nuova modalità di valutazione.

Infine, la proposta di legge dovrebbe affrontare una delle criticità più attuali, sollevata dalla stessa Unione Europea ossia la drammatica scarsa qualità di molti studi specialistici.

La normativa siciliana dovrebbe essere intransigente su questo punto, prevedendo:

- **requisiti di qualificazione ed esperienza specifici** per i professionisti abilitati a redigere le valutazioni;
- **standard minimi e inderogabili** per i contenuti degli studi, basati su dati oggettivi e metodologie scientifiche validate;
- **meccanismi di controllo e verifica della qualità** dei rapporti tecnici da parte degli enti preposti, per contrastare la prassi di studi superficiali o pro-forma.

In questo modo, la Sicilia non solo si potrebbe dotare di uno strumento moderno per governare le trasformazioni del suo territorio – bilanciando *Tutela e Sviluppo Sostenibile* – ma si farebbe anche carico di elevare la qualità e la serietà delle **Valutazioni Ambientali**, rispondendo alle sollecitazioni europee.

Si passerebbe dalla **Cultura del Divieto**, che ha spesso generato conflitti e immobilismo, alla **Cultura della Responsabilità e del Progetto.**

La Regione siciliana potrebbe diventare il primo laboratorio nazionale impegnato in una reale applicazione del principio di Resilienza.

Autori

Carulli Anna – architetto, Presidente Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina, Presidente Commissione VINCA del Comune di Messina

Piccione Vincenzo - naturalista e biologo, già docente di discipline ecologiche e valutazioni ambientali presso gli Atenei di Catania e Reggio Calabria. Coordinatore della CTS *AssoCEA Messina* APS. Presidente *Comitato Promotori Comuni Custodi Macchia Mediterranea* e Presidente *SIGEA Sicilia*.

Scuto Salvatore – architetto, già *Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali* a Caltanissetta, Enna, Messina e Ragusa.